c) avente un tenore in proteine grezze di almeno il 50 % riferito ad un prodotto con un contenuto acquoso del 12 %,

d) avente un tenore totale in sostanze grasse di almeno il 6 %, calcolato sulla base della sostanza secca.

3. « creta » : un prodotto

a) contenente almeno il 90 % di carbonato di calcio ($CaCO_3$)

b) la cui analisi indica il 35 % di calcio (Ca) o più

4. « fieno greco » : trigonella fenum graecum : il prodotto

a) avente un odore caratteristico,

b) contenente trigonellina,

c) la cui analisi indica almeno il 25 % di sostanze azotate e almeno il 5 % di sostanze grasse.

5. « fecola o amido che gonfia ad alta viscosità » : un prodotto che presenta proprietà minime di resistenza alla filtrazione che devono essere messe in evidenza dalla seguente prova :

Preparare in un bicchiere :

99 grammi di zucchero bianco cristallizzato
1 grammo di campione che gonfia da esaminare
aggiungere 200 ml d'acqua
agitare il miscuglio per 3 ore alla temperatura di 25° C
procedere alla prova di filtrazione nel seguente modo :

versare 20 ml del miscuglio in imbuto Büchner di 45 mm di diametro, ricoperto da un disco di carta filtro senza ceneri Schleicher e Schüll (Prolabo fascia nera) e montato su una bevuta ; indi filtrare sotto vuoto di 10 cm di mercurio.

Il volume del filtrato che passa in due minuti non deve superare i 6 ml.

6. « sale » : cloruro di sodio (NaCl) ;

7. « ossido di ferro » : un prodotto che contiene almeno il 50 % di Fe_2O_3, che presenta un colore tra il rosso scuro ed il marrone e un grado di micronizzazione tale da attraversare per il 90 % un setaccio i cui fori dalla rete abbiano una larghezza netta di 0,10 mm.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2104/68 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1968

che fissa l'importo massimo della partecipazione alle spese di magazzinaggio che i fabbricanti di zucchero possono esigere in caso di riporto dai produttori di barbabietole e di canne

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare gli articoli 32, paragrafo 4, e 45,

considerando che l'articolo 32 del regolamento n. 1009/67/CEE prevede la possibilità per ciascun fabbricante di zucchero che non applica le disposizioni del sistema detto del prezzo misto di cui all'articolo 31 dello stesso regolamento, di riportare una parte della sua produzione alla campagna saccarifera successiva; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 748/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, relativo alle norme generali per il riporto di una parte della produzione di zucchero alla campagna saccarifera successiva (2), prevede che il fabbricante di zucchero può esigere dai venditori di barbabietole o di canne, per il quantitativo di barbabietole o di canne corrispondente al quantitativo di zucchero che riporta alla campagna saccarifera successiva, il rimborso di una parte delle spese di magazzinaggio fino a concorrenza

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 137 del 21. 6. 1968, pag. 1.

di un importo massimo ; che tale importo massimo deve essere calcolato sulla base del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento n. 1009/67/CEE e della percentuale di cui all'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento; che il regolamento (CEE) n. 834/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che fissa l'ammontare del rimborso e l'ammontare del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1968/69 (1), ha fissato l'ammontare del detto rimborso a 0,14 unità di conto *per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese* ; che la suddetta percentuale è fissata al 60 % dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 432/68 del Consglio, del 9 aprile 1968, che fissa per la campagna saccarifera 1968/1969 i prezzi d'intervento derivati, i prezzi minimi della barbabietole, i prezzi d'entrata e la quantità garantita, nonché il contributo alla produzione (2) ;

considerando che per determinare l'importo massimo applicabile alla quantità da canne corrispondente alla quantità di zucchero che il fabbricante riporta alla campagna saccarifera successiva necessita tener conto inoltre delle condizioni tradizionali d'acquisto della canna da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare ;

considerando che è necessario prevedere delle modifiche dell'importo massimo applicabile alle barbabietole aventi un tenore zuccherino diverso dal 16 % onde garantire la parità di trattamento al produttore di barbabietole e al fabbricante di zucchero in caso di trasformazione di tali barbabietole in zucchero ; che a tal fine occorre prevedere modifiche identiche a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 188/68 della Commissione, del 15 febbraio 1968, relativo alle maggiorazioni o riduzioni applicabili ai prezzi della barbabietola (3), che sono basate sui tassi di estrazione di barbabietole di qualità diversa ; che è opportuno tuttavia per le stesse ragioni indicate nel regolamento (CEE) n. 188/68 mantenere il modo particolare di pagamento delle barbabietole in Italia per le due campagne saccarifere 1968/1969 e 1969/1970 ;

considerando che, per agevolare il controllo del sistema di riporto prospettato, è opportuno prevedere che i fabbricanti di zucchero comunichino agli Stati membri la somma degli importi da essi riscossi dai venditori di barbabietole o canne ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 748/68 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna saccarifera 1968/1969 l'importo massimo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 748/68 è fissato, per il mese di magazzinaggio durante il periodo di cui all'articolo 32 del regolamento n. 1009/67/CEE, a :

a) 0,11 unità di conto per tonnellata di barbabietole aventi un tenore zuccherino del 16 %,

b) 0,09 unità di conto per quantitativo di canne necessario per la fabbricazione di 100 chilogrammi di zucchero.

2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), è modificato, per le barbabietole aventi un tenore zuccherino diverso dal 16 %, applicando mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 188/68.

Tuttavia, in Italia, le disposizioni dell'articolo 2 del suddetto regolamento possono essere applicate nelle campagne saccarifere 1968/1969 e 1969/1970.

Articolo 2

Ciascun fabricante di zucchero che riporta una parte della sua produzione alla campagna saccarifera successiva in conformità dell'articolo 32 del regolamento n. 1009/67/CEE, comunica anteriormente al 1° giugno della stessa campagna, allo Stato membro nel cui territorio si trova lo zuccherificio o l'impresa in causa, la somma degli importi che ha riscosso dai produttori di barbabietole o di canne ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 748/68.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

(1) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 33.
(2) GU n. L 89 del 30. 4. 1968, pag. 4.
(3) GU n. L 43 del 17. 2. 1968, pag. 6.